

**Regolamento
della legge sulle imprese artigiane (RLIA)**
(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle imprese artigiane del 24 marzo 2015;

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Imprese assoggettate

Art. 1 Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigiane (LIA) del 24 marzo 2015 e al presente regolamento.

Capitolo secondo
Organizzazioni

Commissione di vigilanza

Art. 2 ¹La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE).

²Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

³Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.

⁴I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.

⁵La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.

Direzione

Art. 3 ¹La commissione si avvale di una direzione permanente dell'albo (in seguito: direzione).

²In particolare la direzione:

- a) assiste i lavori della commissione;
- b) istruisce le pratiche;
- c) esegue le verifiche;
- d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche;
- e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;
- f) svolge i compiti ad essa attribuiti dalla commissione.

³La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest'ultima.

Capitolo terzo
Procedura

Richiesta

Art. 4 ¹La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l'apposito modulo.

²Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l'iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) estratto dell'iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;

- b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell'organo esecutivo;
- c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l'avvenuto pagamento dei tributi elencati all'art. 9 cpv. 2 lett. a) relativi all'anno precedente nonché l'attestazione prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. b);
- d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c);
- e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
 - diplomi e titoli di studio richiesti nell'allegato;
 - attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
 - certificato di solvibilità personale.

³Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

⁴Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con l'apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all'anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).

Requisiti professionali

Art. 5 ¹I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell'allegato.

²Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

³Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.

Procedura

Art. 6 ¹La commissione decide sulle richieste di iscrizione all'albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).

²In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.

Effetti della decisione di iscrizione

Art. 7 ¹Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.

²Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse.

Modifiche

Art. 8 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.

Verifica dei requisiti

Art. 9 ¹La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese iscritte.

²A tal fine, entro il 31 dicembre, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla direzione l'apposito modulo, firmato e accompagnato da:

- a) documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, nell'anno precedente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni), cassa malati, cassa pensioni (LPP), contributi professionali (CPC), imposte alla fonte, contributo fondazione pensionamento anticipato nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio, cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- b) per le imprese iscritte nelle categorie professionali ove vige un contratto collettivo di lavoro, attestazione sul rispetto del medesimo rilasciata dalla competente commissione paritetica;
- c) dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.¹

³Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.

⁴Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.

⁵La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge.

⁶La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.

Decisione sull'assoggettamento

Art. 10 ¹La commissione può accertare, d'ufficio o su istanza di parte, l'assoggettamento di un'impresa alla legge.

²Se un'impresa tenuta all'assoggettamento non risulta iscritta all'albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisoriale (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).

³In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustifichino, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti.

Capitolo quarto Disposizioni varie e finali

Tasse e emolumenti

Art. 11² ¹Le tasse previste dall'art. 19 della legge sono stabilite come segue:

- a) iscrizione all'albo, fr. 600.-;
- b) tenuta a giorno, fr. 400.- all'anno per categoria professionale.

²Per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.- per categoria.

^{2bis}Rimangono riservati i disposti della legge federale sul mercato interno (LMI) del 6 ottobre 1995. In particolare è possibile prescindere dal prelievo delle tasse di iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7 della legge.

³Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

⁴Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.

¹ Cpv. modificato dal R 21.3.2018; in vigore dal 23.3.2018 - BU 2018, 100.

² Art. modificato dal R 16.8.2016; in vigore dal 19.8.2016 - BU 2016, 373.

Finanziamento

Art. 12 ¹Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sottocommissioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.

²Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

³La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

⁴Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l'UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell'UAE sino a concorrenza di fr. 50'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

Norma transitoria

Art. 13 L'iscrizione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.

Entrata in vigore

Art. 14 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Pubblicato nel BU **2016**, 11.

Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5)³

*riservate possibili deroghe ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 per casi particolari

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
1.	costruzioni in legno/carpentiere copritetto	AFC carpentiere	3 anni*	– capo carpentiere APF – tecnico del legno SSS
2.	opere da falegname	AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)	3 anni*	– preparatore del lavoro ASFMS – tecnico del legno SSS – progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF
3.	opere da pittore	AFC pittore	3 anni*	
4.	opere da piastrellista	AFC piastrellista	3 anni*	
5.	opere da gessatore, intonacatore, plafonatore	AFC gessatore - costruttore a secco	3 anni*	
6.	opere da posatore di pavimenti	AFC posatore di pavimenti - parquet	3 anni*	
7.	opere da vetraio	AFC vetraio	3 anni*	
8.	costruzioni metalliche / carpenteria metallica	AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinatura) AFC disegnatore metalcostruttore	3 anni*	<i>per elementi strutturali secondo norma EN 1090: EXC2</i> – maestria federale nelle metalcostruzioni <i>EXC3+EXC4</i> – ingegnere <i>per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative:</i> – maestria federale nelle metalcostruzioni
9.	opere da giardiniere	AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivai smo/ piante erbacee perenni/fioricoltura)	3 anni*	<i>per la costruzione:</i> assistente paesaggista Jardin Suisse <i>per la manutenzione:</i> – capo giardiniere APF
10.	opere da impresario forestale	AFC selvicoltore	3 anni*	
11.	opere da spazzacamino	AFC spazzacamino	3 anni*	
12.	– opere da lattoniere – impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose – impianti sanitari – impianti di riscaldamento – impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento	AFC lattoniere AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazioni) AFC installatore di impianti sanitari AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione) AFC installatore di riscaldamenti AFC costruttore di impianti di ventilazione	3 anni*	<i>per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura:</i> – ingegnere
13.	posa di ponteggi	AFC	3 anni*	

³ Allegato modificato dal R 12.4.2017; in vigore dal 14.4.2017 - BU 2017, 93.

930.110

		policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISP per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»		
--	--	--	--	--